COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO

Provincia di Caserta

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Juliu	proposta	uı	regolamento	per	l'addizionale
le all'IR	RPEF e dete	rmin	nazione aliquot	a – Ar	nno 2024
					ale all'IRPEF e determinazione aliquota – Ar

L'anno 2024, il giorno undici del mese di Aprile, la sottoscritta dott.ssa Ersilia Fiume, Revisore Unico dei Conti del Comune di Castel Campagnano, nominata con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 11/07/2023, procede all'esame della proposta di delibera, pervenuta a mezzo p.e.c. in data 09/04/2024 e successivamente modificata e pervenuta in via definitiva a mezzo pec in data 10/04/2024, per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente all'approvazione del regolamento e dell'aliquota per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2024;

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.lgs n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Visto l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale prevede che

- a) i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale (...). La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.
- b) con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto altresì l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e ss.mm.ii., il quale dispone che "Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo"

Visti, altresì,

- l'art. 1, c. 2, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022) ai sensi del quale: "... L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
- a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- d) oltre 50.000 euro, 43 per cento ...".
- l'art. 3, comma 1, del D.lgs 30 dicembre 2023, n. 216 a mente del quale "...Per l'anno 2024, nella determinazione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche, l'imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
 - a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
 - b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
 - c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

Esaminata, quindi, la proposta di regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, con la quale si prevede a decorrere dal 1° gennaio 2024:

- l'aliquota dell'addizionale comunale all'RPEF nella misura fissa dello 0,80 %, per tutti gli scaglioni di reddito complessivo;
- nessuna soglia di esenzione

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000;

Considerato, ai fini delle ripercussioni delle previsioni regolamentari sulle entrate di bilancio dell'ente, che la previsione di entrata è stata effettuata tenendo conto del simulatore presente sul portale del federalismo fiscale mediante il criterio di competenza;

OSSERVATO

Che la proposta risulta coerente e compatibile con il quadro normativo sovraordinato;

Visti:

- il D.lgs n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione inerente al regolamento di cui all'oggetto.

Il Revisore Unico dei Conti